

STATUTO

DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO DELLE INDENNITA' DI FINE CARRIERA PER I GIOCATORI E GLI ALLENATORI DI CALCIO

TITOLO I° COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituito il Fondo di Accantonamento delle indennità di Fine Carriera per i Giocatori di serie A, B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, per gli Allenatori tesserati per società professionistiche previste dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 e per gli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della FIGC (di seguito denominato Fondo).

ART. 2

La sede del Fondo è in Roma.

ART. 3

La durata del Fondo è la stessa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, salvo l'eventuale anticipato scioglimento.

ART. 4

Il Fondo non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di corrispondere, con le modalità e i limiti stabiliti dal presente statuto, la indennità di fine carriera:

- a) ai giocatori di calcio tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono la loro attività in campionati di Serie A e B, e nella Lega Italiana Calcio Professionistico, oppure in caso di diversa riorganizzazione dei campionati professionistici, in quelli corrispondenti;
- b) agli allenatori di calcio tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono la loro attività in campionati di Serie A, B, o nella Lega Italiana Calcio Professionistico, oppure in caso di diversa riorganizzazione dei campionati professionistici, in quelli corrispondenti;
- c) agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

TITOLO II° ISCRIZIONE

ART. 5

Tutti coloro i quali successivamente alla data del 1° gennaio 1975 rientrano nelle categorie previste dal precedente art. 4 devono essere iscritti al Fondo rispettivamente da parte delle società di appartenenza, tramite le Leghe di competenza e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

ART. 6

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Italiana Calcio Professionistico danno rispettivamente comunicazione all'Amministrazione del Fondo di ogni assunzione, per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 4, indicando per ciascun iscritto i dati anagrafici, la società per la quale l'iscritto è tesserato, ogni altro elemento necessario a determinare la posizione dello stesso nel Fondo, nonché la base retributiva per l'applicazione e versamento dei contributi a favore del Fondo e le variazioni successivamente intervenute.

TITOLO III° CONTRIBUZIONE

ART. 7

I contributi da versare al Fondo, calcolati sul compenso globale e sui premi di rendimento percepiti da ciascun iscritto, sono dovuti, nel limite del massimale mensile oggi confermato nell'importo di € 8.360,33.

Il massimale di cui al comma precedente sarà automaticamente adeguato a quello fissato in sede di accordo economico collettivo tra le associazioni di categoria rappresentate dagli enti fondatori del Fondo o, in caso di accordo non intervenuto, al massimale mensile fissato annualmente dall'Autorità competente per l'ENPALS/INPS, o per altro ente allo stesso subentrante, ai fini previdenziali.

Il contributo è versato nella misura del 6,25% dalle società sportive e per gli iscritti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 4 e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e per gli iscritti di cui alla lettera c) dell'art. 4 e dai giocatori e dagli allenatori nella misura dell'1,25%.

Il contributo dovuto dagli iscritti è obbligatorio e viene trattenuto dalle società sportive e dalla FIGC all'atto del pagamento delle retribuzioni.

Il contributo dovuto dalle società è obbligatorio e unitamente a quello di cui al comma precedente viene trasferito al Fondo attraverso la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Italiana Calcio Professionistico, che ne sono direttamente

responsabili e che si avvalgono in caso di morosità dei mezzi loro concessi per le azioni di recupero secondo i propri regolamenti.

ART. 8

Il Fondo corrisponde le indennità di fine carriera esclusivamente a coloro che ne hanno diritto e per i quali siano stati regolarmente versati i contributi previsti dal presente statuto ovvero da altre disposizioni che successivamente possono essere concordate tra le categorie interessate. E' esclusa la partecipazione al Fondo senza contribuzione.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

ART. 9

Il Fondo è amministrato da un Consiglio composto da sei membri, dei quali:

- a) uno nominato dal Presidente della F.I.G.C., su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio;
- b) uno nominato dalla Lega Nazionale Professionisti;
- c) uno nominato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- d) due nominati dall'Associazione Italiana Calciatori;
- e) uno nominato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano all'Amministratore nominato dal Presidente della F.I.G.C.

Qualora i Presidenti delle Associazioni non raggiungano l'accordo loro riservato per la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale designazione compete all'Associazione numericamente più rappresentata tra gli iscritti al Fondo.

Non potranno essere nominati amministratori i tesserati delle società professionistiche affiliate alla FIGC, dirigenti, calciatori e tecnici professionisti in attività, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche nell'ambito delle predette società. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità per i motivi ora richiamati, gli amministratori decadranno automaticamente; sarà onere dell'Ente che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore decaduto procedere senza indugio alla sua sostituzione.

ART. 10

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione del Fondo spettano al Collegio Sindacale composto da tre membri dei quali:

- a) uno nominato dal Presidente della F.I.G.C. su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, con funzioni di Presidente del Collegio stesso;
- b) uno nominato dalla Lega Nazionale Professionisti e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- c) uno nominato dall'Associazione Italiana Calciatori e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Qualora i Presidenti delle Leghe non raggiungano l'accordo loro riservato per la designazione del Sindaco, tale nomina viene riservata al Presidente della F.I.G.C.

Qualora i Presidenti delle Associazioni non raggiungano l'accordo loro riservato per la designazione del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco, tali designazioni competono all'Associazione numericamente più rappresentata tra gli iscritti al Fondo.

ART. 11

Gli Amministratori ed i Sindaci durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati; gli stessi restano in carica sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo ed un gettone di presenza, ambedue determinati dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale verrà corrisposto un emolumento annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ed un gettone limitato alle partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione pari a quello determinato per il Consiglio stesso.

Al Presidente del Collegio sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 50% dell'emolumento stabilito.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale compete il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.

ART. 12

Gli organi competenti a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a norma degli artt. 10 e 11, provvedono alla surroga di quelli cessati dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica. I membri, così nominati, scadono contemporaneamente agli altri membri in carica.

ART. 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina con la carica di Vicepresidente un Consigliere, affinché lo possa sostituire in caso di sua assenza e/o impedimento.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione fissa la data della riunione e può prevedere, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, la fissazione della data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima.

La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai Consiglieri e Sindaci, almeno cinque giorni prima della seduta a mezzo lettera raccomandata, pec, mail o fax e ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza, viene convocato tramite telegramma pec, mail o fax e ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato agli Amministratori e Sindaci almeno due giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione, deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la propria assenza comunicando che sono sufficientemente informati riguardo agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nei casi in cui lo ritenga opportuno, invitare alle riunioni del Consiglio esperti o professionisti per ascoltarne il parere, senza voto deliberante.

Dalle riunioni del Consiglio, viene redatto sul libro delle Adunanze del Consiglio stesso, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Segretario anche se estraneo, con durata in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza.

Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Presidente ed il Segretario, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto od una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenze a mezzo fax, network, firma elettronica od altra forma analoga di copia o bozza del verbale.

ART.15

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo in conformità della legge e del presente statuto. Il Consiglio, fra l'altro, deve:

- a) provvedere all'impiego delle disponibilità del Fondo al fine di meglio realizzare le finalità istitutive del Fondo;
- b) formulare le previsioni sull'andamento gestionale del Fondo e deliberare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- c) approvare il bilancio annuale con il relativo conto profitti e perdite;
- d) approvare la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sul bilancio annuale e sul conto profitti e perdite;
- e) deliberare eventuali variazioni della misura dei contributi;
- f) modificare i criteri di liquidazione dell'indennità di fine carriera in armonia con quanto previsto dal successivo art.23;
- g) determinare l'organico del personale necessario all'amministrazione del Fondo e la ristrutturazione degli uffici;
- h) assumere ogni altro provvedimento necessario al funzionamento del Fondo;

- i) provvedere alla emanazione di un regolamento sulle procedure relative alle modalità di versamento e registrazione dei contributi ricevuti;
- l) modificare con deliberazione adottata all'unanimità dei consiglieri presenti lo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

ART. 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio e verso i terzi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e può nominare Procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e procuratori speciali o generali alle liti.

TITOLO V° PATRIMONIO – CONTABILITA'

ART. 17

Il Patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) i contributi ordinari versati dai partecipanti a norma dell'art. 1;
- b) i redditi derivanti dall'investimento dei mezzi disponibili;
- c) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e per qualsiasi titolo provenienti.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad investire le disponibilità del Fondo, nelle seguenti forme:

1. in titoli di stato o comunque garantiti dallo Stato;
2. in obbligazioni o titoli equipollenti emessi dagli Istituti di Credito Fondiario e di Credito Industriale;
3. in obbligazioni di Società di interesse nazionale ed in organismi d'investimento collettivi italiani ed esteri;
4. in fondi rustici, fabbricati e terreni urbani e/o in azioni o quote di partecipazione a società immobiliari, anche per l'intero capitale sociale, purché siano solo proprietarie di beni immobili;
5. in depositi presso banche e/o titoli equipollenti;
6. in iniziative idoneamente garantite, atte ad incrementare il giuoco del calcio e che, comunque, garantiscono il conseguimento di un utile pari almeno a quello conseguibile con depositi fruttiferi presso le banche;
7. in mutui ipotecari fruttiferi a favore dei propri iscritti;
8. in polizze vita.
9. in azioni (oltre le partecipazioni in società controllate), ETF, fondi d'investimento collettivi italiani ed esteri aperti e chiusi nella misura massima del 20% sul totale portafoglio e per un importo non superiore al patrimonio netto, in una ottica di gestione più flessibile, diversificata e decorrelata per tipologia di attivo sottostante, emittente, area geografica e stile di gestione.

ART. 19

Il Fondo chiude la sua gestione al 30 giugno di ciascun anno.

Entro i centoventi giorni successivi, il Consiglio di Amministrazione, approva la situazione patrimoniale e di gestione del Fondo e redige ed approva la relazione di bilancio.

Qualora si verificano particolari esigenze l'approvazione può avvenire entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura della gestione.

Tali elaborati, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, vengono trasmessi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega nazionale Professionisti, alla Lega Italiana Calcio Professionistico, all'Associazione Italiana Calciatori ed all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

ART. 20

Gli avanzi di gestione, al netto di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, vengono attribuiti agli iscritti, salvo che il Consiglio deliberi la devoluzione degli stessi in tutto od in parte a favore di riserve straordinarie oppure disponga di conteggiarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il Consiglio può destinare una quota non superiore al 5% degli avanzi di gestione, al netto dell'accantonamento alla riserva legale, per iniziative tendenti ad aumentare le possibilità di inserimento degli iscritti in nuove opportunità lavorative nell'ambito del settore calcistico.

TITOLO VI° PRESTAZIONI

ART. 21

L'ammontare dei contributi versati e degli avanzi di gestione distribuiti, non può essere distratto per fini non determinati dal presente statuto e non può formare oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 2117 c.c..

ART. 22

La corresponsione dell'indennità è devoluta ai calciatori all'atto della cessazione definitiva della carriera presso società sportive di serie A e B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, agli allenatori all'atto della cessazione definitiva delle attività presso società sportive affiliate alla F.I.G.C. ed agli allenatori federali all'atto della cessazione definitiva del rapporto con la F.I.G.C..

Al momento della cessazione della carriera e del rapporto di cui al comma precedente, il calciatore e l'allenatore hanno diritto di richiedere la liquidazione della indennità maturata, presentando al Fondo specifica domanda.

Il Fondo, verificati i requisiti richiesti ed esaminata la documentazione presentata, entro due mesi provvede alla liquidazione delle indennità maturate.

ART. 23

L'ammontare delle indennità di fine carriera viene fissato nella misura e nell'importo equivalenti ai versamenti effettuati oltre agli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato annualmente di attribuire agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale.

La liquidazione di indennità di fine carriera, effettuata nel corso dell'esercizio sociale, viene conteggiata sulla base di tutti i versamenti effettuati nonché degli avanzi di gestione proporzionalmente attribuiti all'iscritto fino alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale, maggiorati dei soli contributi versati nell'esercizio in cui viene a cessare il rapporto dell'iscritto con il Fondo stesso.

ART. 24

Il presente statuto entra in vigore dal 15 dicembre 2016.